



## CAPITALE

### SCELTA 1)

Al momento del pensionamento l'iscritto può scegliere la liquidazione della propria posizione individuale in un'unica soluzione o fino ad un massimo del 50% del capitale accumulato.

### SCELTA 2)

Al momento del pensionamento se la trasformazione in rendita al Fondo è inferiore al 50% dell'assegno sociale (269,34€), l'iscritto può richiedere il riscatto dell'intero montante accantonato

### SCELTA 3)

In caso di iscrizione al Fondo per un periodo inferiore a 5 anni, è previsto il riscatto del capitale accumulato.

## RENDITA

50%

50%

100%

### SCELTA 1)

Conversione totale/parziale del montante accantonato in rendita se iscritto al Fondo per almeno 5 anni.

### SCELTA 2)

Se la trasformazione in rendita del 70% montante accantonato è superiore al 50% dell'assegno sociale (269,34€), obbligo di convertire in rendita almeno il 50% del montante accantonato.

## Tipologie di Rendita

01

VITALIZIA IMMEDIATA

Rendita al l'iscritto fino a che rimane in vita. Si estingue al suo decesso.

02

CERTA PER 5 O 10 ANNI POI VITALIZIA

Pagamento di una rendita all'aderente o ai beneficiari in caso di sua premorienza per un periodo di 5 o 10 anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l'aderente è ancora in vita, si estingue se l'aderente è nel frattempo deceduto.

03

REVERSIBILE

Pagamento di una rendita al l'iscritto fino a che rimane in vita. Successivamente al beneficiario designato (revisionario), se superstita, per l'intero importo o per una frazione dello stesso. La rendita si estingue con il decesso del beneficiario.

04

RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUALE CONTROASSICURATA

Pagamento di una rendita al l'iscritto fino a che rimane in vita. Al momento del decesso il capitale residuo viene versato ai beneficiari in un'unica soluzione oppure attraverso un pagamento periodico.

05

VITALIZIA LTC

Rendita pagata all'iscritto fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza per tutto il periodo di loro permanenza.

06

RITA - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Consiste nell'erogazione frazionata (rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall'accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

È possibile richiedere la RITA in caso di cessazione dell'attività lavorativa e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Devono essere soddisfatte alternativamente le seguenti condizioni:

- maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio e si maturerà l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi.
- inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Il montante accumulato di cui verrà richiesta l'erogazione in RITA continuerà ad essere gestito finanziariamente nel comparto Monetario Plus, salvo diversa indicazione dell'iscritto da esprimersi al momento della richiesta.

È possibile modificare la scelta effettuata, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

L'importo delle rate erogate potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

Se si deciderà di non utilizzare l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua sarà possibile richiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento del pensionamento, delle prestazioni in capitale e rendita.

L'iscritto potrà revocare l'erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite dal Fondo Cometa.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.